



Oua: un dialogo costruttivo con il Ministro per soluzioni condivise sul processo civile

DI NICOLA MARINO - *Presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura*
e CARLO MARIA PALMIERO - *Coordinatore Commissione Oua - Processo Civile*

Dopo anni di mancanza di dialogo e di scarsa considerazione da parte delle istituzioni, l'attuale Guardasigilli, Andrea Orlando, ha pubblicamente riconosciuto l'Avvocatura quale soggetto indispensabile nella giurisdizione e ha sollecitato proposte per un'effettiva soluzione dei problemi della giustizia civile.

Al centro di un incontro con Oua, Cnf, Camere civili e Anme il ministro qualche settimana fa, oltre alle critiche dell'avvocatura al Ddl Cancellieri (opposizione netta su diversi punti, a partire dalla famigerata motivazione a pagamento), sono emersi numerosi elementi di condivisione, che possono consentire di soddisfare l'esigenza di un intervento urgente sul processo civile.

Innanzitutto l'Oua ha ribadito che in materia di norme processuali è necessaria una riforma organica e sistematica, ragion per cui ha sottolineato la contrarietà a provvedimenti mediante decreti legge e a costo zero e chiarito quanto sia:

- necessario attuare complessive e radicali innovazioni nonché adeguati investimenti per migliorare strutture e sedi, aumentare il numero degli impiegati e dei magistrati, molti dei quali già possono essere richiamati all'esplicitamento delle funzioni giudiziarie,
- imprescindibile esercitare un controllo sulla produttività, qualità e tempestività dei provvedimenti del giudice, anche attuando le sollecitazioni europee concernenti la relativa responsabilità: qualsiasi accelerazione della fase istruttoria, non porterà ad alcun risultato finché, solo per la decisione, si dovranno attendere anni;
- auspicabile estendere in tutta Italia i modelli di efficienza (best practices), che hanno dato apprezzabili risultati in termini di smaltimento dell'arre-

trato e di gestione delle sopravvenienze.

Concordando con le osservazioni del ministro circa la necessità di introdurre strumenti alternativi alla definizione delle controversie in materia civile, l'Oua ha formulato proposte articolate per far fronte alle lungaggini del processo e consentire ai cittadini e alle imprese di ottenere un riconoscimento dei diritti e una giustizia rapida ed efficiente, che rilanci la competitività del sistema economico.

Per tali ragioni, nel ribadire che il cittadino non può rinunciare alla difesa dei propri diritti in sede giudiziaria, né lo Stato può abdicare

alla funzione costituzionalmente prevista di dirimere le controversie, l'Oua ha espressamente richiesto che gli strumenti alternativi delle controversie civili siano svolti da soggetti qualificati e preparati, con l'imprescindibile presenza dell'avvocato, quale garante dei principi di eguaglianza e di difesa di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Per la diffusione e l'utilizzo di sistemi alternativi alla

giurisdizione ordinaria più che la previsione della preventiva obbligatorietà, è necessario promuovere nella società civile la cultura della conciliazione, con adeguata campagna pubblicitaria e forti incentivazioni ed esenzioni fiscali.

Passando al merito delle singole proposte, l'Oua ha indicato al ministro la propria linea sulla scorta delle mozioni approvate al Congresso nazionale di Bari del 2012 e dei documenti assunti alla Conferenza nazionale di Napoli del gennaio 2014 (reperibili sul sito www.oua.it):

1) *translatio iudicii* ad arbitri. Nelle cause civili aventi a oggetto diritti disponibili, esclusa la materia lavoristica, pendenti in primo grado o in grado d'appello, non ancora assunte in decisione, le parti possono con-

Il tema della settimana

Una legittimazione che sa di riscatto dopo anni di mancanza di dialogo e di scarsa considerazione. L'attuale Guardasigilli, Andrea Orlando, ha infatti pubblicamente riconosciuto l'Avvocatura quale soggetto indispensabile nella giurisdizione e ha sollecitato proposte per una effettiva soluzione dei problemi della giustizia civile. Di qui l'avvio di un «lavoro comune» per consegnare al Paese un processo civile che consenta ai cittadini e alle imprese di ottenere il riconoscimento dei diritti e una giustizia rapida ed efficiente. Ospitiamo sul tema l'editoriale del Presidente dell'Oua, Nicola Marino, e del Coordinatore della Commissione Oua sul processo civile, Carlo Maria Palmiero.

giuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale, con decisione di un arbitro nominato tra avvocati dal Presidente dell'ufficio giudiziario.

Valutazione positiva con precisazioni.

In quanto *translatio iudicii*, dovranno restar ferme le preclusioni processualmente maturate e le attività svolte, salvo che nella convenzione d'arbitrato le parti stabiliscano diversamente; gli arbitri decideranno secondo diritto, in via rituale; dovrà essere obbligatoria la difesa tecnica; saranno fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale nel caso in cui la procedura arbitrale sia promossa entro un breve termine (tre mesi?) dalla cancellazione della causa dal ruolo; il nuovo istituto dovrà essere applicabile al solo giudizio di primo grado, poiché, in appello, si pongono dubbi circa la possibilità per il lodo di travolgere la sentenza di primo grado; in subordine, si dovrebbe prevedere che la convenzione d'arbitrato preveda espressa rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado; ai fini dell'esecutorietà, sarà applicabile l'articolo 825 del codice di procedura civile.

Per favorire il ricorso all'istituto, opportuna l'introduzione di concreti incentivi (esenzioni e crediti di imposta relativi alle spese, esenzione dall'imposta di registro della pronuncia dell'arbitro sino a una determinata somma - ad esempio 300mila euro - e riduzione dell'imposta per le cause di valore maggiore);

2) negoziazione assistita da un avvocato. Accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o non si siano rivolte a un arbitro, convengono di cooperare per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole.

L'esperimento della procedura permette di evitare le altre forme di mediazione obbligatoria. Si conferisce all'avvocato il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione. La convenzione, che non può avere a oggetto diritti indisponibili, determina l'improcedibilità delle domande giudiziali ordinarie (non urgenti o cautelari) per il periodo di durata dell'accordo.

L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono costituirà titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Agli avvocati è conferito il potere di attestazione dell'autografia delle firme e, inoltre, di

attestazione della conformità dell'accordo stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico. Per gli atti soggetti a trascrizione nei registri immobiliari resterà invece necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e quindi, in particolare, dei notai. Come nella disciplina della mediazione sono previste specifiche norme in funzione della tutela antiriciclaggio.

La proposta valorizza il ruolo e la funzione sociale dell'avvocato e ha finalità deflattive, ma sono necessarie alcune precisazioni:

- dovranno essere introdotti, per garantire il ricorso all'istituto e favorire l'effetto deflattivo, incentivi analoghi a quelli sopra indicati per l'arbitrato traslativo di un giudizio pendente;
- l'accordo dovrà essere redatto in modo completo, con dichiarazione esplicita delle questioni e dei diritti su cui si intende conciliare, precisando che le dichiarazioni generiche lo rendono inefficace;
- l'atto sarà depositato, a cura della parte più diligente, dopo la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi avvocati, che attestano la capacità delle parti a sottoscrivere, la conformità di quanto oggetto della scrittura all'ordine pubblico e alle norme imperative, per l'omologa, dinanzi al presidente del tribunale del luogo di sottoscrizione;

**È necessario
attuare complessive
e radicali innovazioni
nonché adeguati
investimenti
per migliorare
strutture e sedi
e aumentare
il numero
degli impiegati
e dei magistrati**

- dopo l'omologa, il presidente del tribunale ordinerà l'apposizione della formula esecutiva e l'accordo costituirà titolo esecutivo, ex articolo 474 del Cpc;
- l'accordo è esente da imposta di bollo o registro e da ogni tassa o registro di ogni specie e natura, salvo quello dovuto per il deposito; per i compensi corrisposti agli avvocati che hanno assistito la parte nella negoziazione, è riconosciuto un credito d'imposta, fino alla concorrenza di euro 500,00 per ciascuna negoziazione; all'assistenza legale in sede di negoziazione assistita sono applicabili le norme sul gratuito patrocinio;
- per favorire il ricorso all'istituto, per il prossimo quinquennio il diritto di deposito, dal cui pagamento sono esentati gli ammessi al gratuito patrocinio, è fissato in euro 50,00 per ciascuna parte; dopo tale data, sarà aggiornato automaticamente,



ogni due anni, sulla base dell'indice Istat per gli impiegati e operai;

■ laddove le parti o i loro avvocati certificano l'infertile esperimento della negoziazione assistita, la domanda giudiziale diventa immediatamente proponibile, anche se non è scaduto il termine previsto nella convenzione per lo svolgimento della stessa;

3) procedimento obbligatorio preliminare al contenzioso civile in alcune materie ad alta conflittualità svolto dagli avvocati gratuitamente. Introdurre nell'ordinamento un procedimento obbligatorio preliminare al contenzioso civile in alcune materie ad alta conflittualità, affidando la risoluzione della lite a un collegio di avvocati conciliatori le cui determinazioni, dotate di efficacia esecutiva, saranno opponibili sotto ogni profilo davanti al giudice competente. Il servizio sarà reso dagli avvocati gratuitamente. Le parti dovranno fare ricorso al presidente del tribunale per la nomina di un collegio di conciliatori, che sarà composto da avvocati, cui sarà affidata la decisione sulla base delle sole produzioni documentali. Tale decisione, presa allo stato degli atti, sarà titolo esecutivo e potrà essere opposta davanti al giudice competente innescando un ordinario processo sulla controversia. In caso di non opposizione la decisione resterà un titolo esecutivo utilizzabile tra le sole parti e senza valore di giudicato.

Insufficienza degli elementi utili a formulare una valutazione e contrarietà alla formulazione attuale, non essendo chiaro se si tratti di un procedimento analogo a quello di ingiunzione - dal quale pare trarre spunti nella parte in cui si prevede la definitività (tra le parti) della decisione ove non opposta - e, quindi, sia ottenibile senza il contraddittorio, che eventualmente si realizza dinanzi al giudice togato in occasione dell'opposizione, oppure di un procedimento che, anche solo sulla base documentale, si svolge in contraddittorio, previo invito a depositare documenti.

In ogni caso, opponendosi all'obbligatorietà dell'istituto, l'Oua ha suggerito che, per la sommarietà dell'accertamento, sia opportuno che l'esecutorietà si acquisti solo dopo l'inutile decorso del termine per promuovere opposizione, dichiarando di non comprendere perché, e perciò opponendosi, l'attività,

complessa e rilevante, debba essere svolta dagli avvocati gratuitamente.

Ha chiesto, infine, che nella definizione dell'istituto, per il quale sarà opportuno introdurre benefici fiscali analoghi a quelli sopra indicati per l'arbitrato traslativo di un giudizio pendente, di prevedere che: il procedimento sia facoltativo e alternativo alla mediazione; i conciliatori abbiano requisiti minimi di capacità e competenza e siano scelti in base a meccanismi che garantiscano adeguata rotazione; le parti possano scegliere congiuntamente i conciliatori; la decisione sia emessa sulla scorta dei riscontri documentali e delle ragioni motivate dalle parti; la difesa tecnica obbligatoria; il provvedimento sia motivato, anche sommariamente (onde porre le parti di fronte a decisioni consapevoli sull'eventuale instaurazione del contenzioso); l'attività dei conciliatori sia retribuita, previa eventuale fissazione di appositi parametri a mezzo Dm o altro atto normativo;

4) aumento della competenza per valore del giudice di pace (da 5.000 a 10.000 euro per i beni mobili, e da 20.000 a 30.000 per l'infortunistica).

Improprio allo stato, essendo necessario verificare l'effettiva capacità di quegli uffici a reggere il carico che si trasferisce; rivedere *status* del giudice onorario, valutare l'effettiva esperienza e competenza; porre regole rigide in materia di incompatibilità

entro il distretto e di formazione permanente (che auspica comune a quella dei togati); estendere al giudice di pace l'attuazione del processo civile telematico previsto per i tribunali.

Tale impianto, pur se con qualche contraddizione, appare essere in buona sostanza condiviso dal Governo, per quanto è interpretabile dall'esame del Def recentemente approvato e con le linee programmatiche espresse dal Guardasigilli in Commissione Giustizia del Senato.

Per il resto, il dialogo con il ministro continua e l'Oua non si sottrarrà al proprio ruolo propositivo e costruttivo di interlocutore vigile al tavolo di lavoro. ■

**L'Oua ha richiesto
che gli strumenti alternativi
delle controversie civili
siano svolti
da soggetti qualificati
e preparati,
con l'imprescindibile
presenza dell'avvocato,
quale garante
dei principi di eguaglianza
e di difesa**



Per saperne di più:

www.parlamento.it

